

Le dignità giuridica della persona

Abolita la schiavitù, ogni uomo è persona; e persona, nel linguaggio dei giuristi, vuol dire soggetto di diritti e di doveri e titolare di rapporti giuridici. Ma che cosa sono questi rapporti giuridici? Sono i rapporti di tutti i giorni che ciascuno di noi ha con i suoi simili, persino nell'interno del nucleo familiare. Se io provvedo a nutrire, a vestire, ad educare ecc. mio figlio, io adempio — a parte il lato affettivo e i vincoli del sangue — ad un dovere giuridico contenuto nel rapporto giuridico di filiazione (confronta art. 30 1° comma costituzione e art. 147 cod. civ.). E lasciamo stare, almeno per il momento, che col medesimo atto io adempio contemporaneamente ad un dovere impostomi anche da norme etiche, religiose, e di costume, perché tale coincidenza non sempre si verifica ed una indagine in merito ora potrebbe portarci fuori del tema. Correlativamente, in base al medesimo rapporto, mio figlio ha dei doveri verso i suoi genitori, doveri che, pur essendo più etici che giuridici, sono pur sempre consacrati da una norma di legge (confronta art. 315 cod. civ.) che sono i doveri di onorare e rispettare i genitori. Ma anche con gli atti più banali ed insignificanti si possono mettere in essere dei rapporti giuridici. Se prima di mettermi in treno, compro all'edicola della stazione un giornale, stringo un contratto di compravendita: se, dopo averlo letto, lo cedo al viaggiatore dirimpetto che sommessamente me lo ha chiesto e glielo lascio in temporanea visione, compio un atto che giuridicamente dicesi comodato, cioè, do in uso gratuito un mio bene; se, invece, glielo cedo definitivamente, compio una donazione; se lo butto via compio un atto di derelictio, cioè, abbandono la proprietà della mia cosa; se un viaggiatore, infine, dopo che io me ne sono disfatto lo raccatta e lo fa suo, compie un altro atto che dicesi occupatio cioè acquista la proprietà di una res nullius. Quanti atti giuridici si possono fare maneggiando un... giornale! La verità è che il diritto, la legge non è circoscritta e non si svolge solamente nello studio dei notai e nelle aule del palazzo di giustizia, ma pervade e regola la vita sociale (solo le dichiarazioni fatte per ischerzo, sempre che lo scherzo sia bene evidente, e quelle declamate dagli attori sul palcoscenico sono inidonee a sortire effetti giuridici, perché il diritto presuppone sempre, come coefficiente essenziale di validità la volontà del soggetto. E allora se il diritto regola la gran parte degli atti degli uomini, anche quelli che appaiono tra i più insignificanti, e se il diritto regola solo atti umani, perché quando prende in considerazione gli elementi del mondo animale e vegetale lo fa sempre per consentire finalità dell'uomo, vuol dire che il diritto, la legge, è fatta per l'uomo e per i suoi fini e che l'uomo è la causa prima del diritto. Questo lo capirono prima di tutti i Romani quando dissero (Digesto 1,5) che il diritto è fatto « *hominum causa* » ma successivamente questo concetto è stato sempre ribadito e persino Dante, che aveva tante altre cose cui pensare e giu-

rista non era, nel *De monarchia* (1) ci dà una bella definizione del diritto insistendo ancora sullo stesso concetto: cioè il diritto è un rapporto proporzionale tra gli uomini. Il carattere umanistico del diritto ci dà quindi la prima dimensione della dignità giuridica della persona. L'uomo è sempre il soggetto e mai l'oggetto di diritto e l'ordinamento giuridico gli serve per favorire e promuovere le sue molteplici finalità materiali e morali, e mai per mortificarlo.

* * *

Le legislazioni moderne, senza eccezione, riconoscono a tutti gli esseri umani nati vivi la personalità giuridica, cioè questa possibilità astratta di essere titolari di diritti, questa capacità di godimento del diritto, che va dalla nascita (e per qualche effetto anche dal periodo in cui la creatura umana vive nel seno materno: «*conceptus pro iam nato habetur, quoties de eius commodis agatur*» consideriamo per nato anche il concepito affinché si possa agire nel suo interesse) fino al termine della vita (2). In altre epoche, anche di alta civiltà non fu sempre così. Per esempio nella civiltà romana l'evento della nascita di un uomo non era sufficiente a che si avesse un soggetto di diritto; la capacità giuridica era condizionata al possesso dello status libertatis e dello status civitatis per cui lo schiavo e lo straniero ne erano privi, mentre per avere la capacità giuridica patrimoniale bisognava essere «*pater familias*». Costui, capo più che padre della famiglia, assommando ai due citati status anche quest'ultimo, aveva addirittura un potere sovrano sul gruppo familiare che determinava sui familiari medesimi e negli altri sottoposti una incapacità nella sfera del diritto privato che fu più o meno ampia a seconda delle varie epoche. Ma la società romana era strutturata tanto diversamente. In essa, infatti non tutti nascevano «*liberi*». Nascevano i liberi e nascevano i servi, i liberi a loro volta non erano tutti *cives*: c'erano i *cives*, ma c'erano anche i «*latini*» e i «*peregrini*»; i *cives*, infine non erano tutti *pater familias*, c'erano cioè i soggetti «*sui iuris*» ma c'erano (ed erano i più) «*i soggetti alieni iuris*». Ma senza andare tanto a ritroso nei secoli, chi ha il nonno in veneranda età potrà chiedergli notizie sugli effetti durissimi della cosiddetta morte civile di non tanta lontana memoria (3), mentre in epoche addirittura recentissime, fino agli

(1) «*realis et personalis homines ad hominem proportio, quae servata servat societatem corrupta corrumpit*», Dante, *De Monarchia*, II, 5.

(2) Altro è che per esercitarla l'essere umano deve avere una certa età, deve arrivare cioè fino al momento in cui la legge presume, sul metro di una crescita e di uno sviluppo fisico-psichico di normalità, che l'individuo sia perfettamente in grado, fisicamente, intellettualmente, psichicamente ecc. ecc. di valutare e di volere le conseguenze che l'ordinamento giuridico riconnette ad ogni suo atto.

(3) La morte civile, sebbene riservata al solo caso della condanna a morte sia pure in contumacia è stata in vigore in Francia fino ad un secolo addietro. Essa fu infatti abolita con legge del 31 maggio 1854. Tra gli effetti c'era finanche l'apertura della successione dei beni in favore degli eredi (art. 25 codice civile francese dell'epoca).

anni quaranta, cioè, fino all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, sussistevano molte limitazioni che colpivano la capacità d'agire della donna specialmente nello stato coniugale. E finanche il vigente codice civile (e siamo nel 1942) si presentava con il 3° comma del 1° articolo — poi fortunatamente abrogato nel restaurato clima di libertà col DL. 20 gennaio 1944 — prevedendo il caso di limitazioni alla capacità giuridica per causa di appartenenza a determinate razze. Infine, soltanto con la recentissima costituzione repubblicana, la donna ha conseguito la piena capacità dei diritti politici. E credo solo successivamente sia scomparsa dappertutto la distinzione tra cittadini metropolitani e sudditi coloniali, se non per ragioni etiche quanto meno per., rarefazione di sudditi coloniali.

Oggi dunque a tutti gli uomini è riconosciuta una personalità giuridica in quanto uomini. Per essi infatti non si procede come per gli enti e le cosiddette persone morali all'accertamento di dati requisiti che, ove sussistono, danno luogo ad un «riconoscimento» che è sempre caso per caso. Questa par condicio, questa eguale situazione giuridica iniziale è un'altra dimensione della dignità giuridica della persona. Ciascun uomo, per il diritto positivo, è un'entità a se stante nei gruppi sociali ove si svolge la sua personalità, ha la sua sfera d'azione tutelata dall'ordinamento giuridico (diritto soggettivo) ed anche la sua sfera di soggezione, di dovere giuridico imposta dallo stesso ordinamento. E quando si intrecciano i rapporti e comincia do ut des delle più svariate figure che l'ordinamento regola e tutela, la situazione giuridica che consegue da ogni manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, non può portare mai a limitare e tanto meno ad eliminare la personalità dei soggetti perché è in questa che sta la radice di ogni diritto soggettivo attribuito all'uomo ed è questa che gli garantisce l'autonomia e la libertà. Non è concepibile, infatti, un rapporto — anche quando questo si svolge tra il cittadino e lo Stato — in base al quale una parte possa pretendere di disporre abusivamente dei diritti dell'altra.

* * *

Il diritto (positivo) è un prodotto essenzialmente storico e nazionale (4). C'è infatti un diritto italiano come c'è un diritto francese, spagnolo, austriaco ecc. ecc. E così, nell'ambito del diritto italiano, c'è un diritto dell'epoca dei Comuni, dei Principati, delle Monarchie ecc. fino ad arrivare al codice fascista (che poi è quello vigente in Italia). E' chiaro che in ciascuna epoca e in ciascun popolo le esigenze etiche e le idee dominanti nell'ambiente esercitano una particolare forza di pressione sull'or-

(4) Le norme del cosiddetto diritto internazionale non sono emanate da un Ente regolatore della comunità degli Stati, ad essi sovrapposto, ma sono gli Stati stessi che formano detto ordinamento creando delle norme sia quando stipulano trattati e convenzioni internazionali, sia quando pongono in essere delle consuetudini internazionali, che poi rendono esecutive nei propri Paesi con leggi di diritto interno.

ordinamento giuridico orientandolo in misura diversa ad esaltare o a mortificare la dignità della persona. Il codice napoleonico, ad esempio, dette il marchio della positività alle idee della rivoluzione francese. Ora nel nostro ordinamento il codice civile vigente che pure era stato emanato da uno Stato che si proclamava ed era totalitario ha conferito ulteriore dignità ai diritti della personalità e ne ha collocato la disciplina proprio agli inizi del codice. La costituzione repubblicana, inoltre fin dall'art. 2 dichiara «inviolabili diritti dell'uomo quelli della personalità». Ora che significa «diritti della personalità» se la personalità è l'attitudine ad essere titolare di tutti i diritti? Significa che tra tutti i diritti che possono far capo all'uomo ve ne sono alcuni — chiamati anche diritti personalissimi od essenziali — che costituiscono il minimo indispensabile, il nucleo dei diritti, senza dei quali tutti gli altri diritti soggettivi non avrebbero senso e la personalità sarebbe svuotata di ogni reale contenuto. Infatti questi diritti essenziali sono quelli che hanno per oggetto i beni più elevati dell'uomo; il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica, il diritto all'onore e alla reputazione, il diritto alle varie libertà di pensiero, di azione, politiche, civili, di associazione, di culto, ecc. ecc. Questi diritti, che una antica terminologia chiamava anche diritti innati perché dalla scuola del diritto naturale venivano considerati come preesistenti al riconoscimento loro da parte dello Stato, in quanto discendenti direttamente dalla natura umana sono anche imprescrittibili ed intrasmissibili. Tuttavia, per quanto essi riposino sulla natura umana, trovano pur sempre nello Stato cioè nella norma emanata dal potere legislativo che conferisce loro la tutela, la fonte della loro esistenza. E poiché il legislatore tende sempre a tradurre in norme positive i precetti morali e di diritto naturale quando siano universalmente sentiti, ne deriva che il diritto è in rapporto circolare con la maturità spirituale degli uomini e dei popoli, e che il grado di coscienza che essi hanno della dignità della persona e dei suoi fini nelle prospettive e nel mistero della salvezza informa l'ordinamento giuridico. E quando questa coscienza si infiacchisce quasi sempre si verificano arbitrii e tirannie legislative che portano all'usurpazione dei diritti dell'uomo e all'abuso dei diritti naturali. Anche in questo senso l'uomo è dunque il costruttore del suo ordine giuridico, e nella sua duplice contemporanea valenza è l'unica fonte dei valori che il diritto tutela e l'unica realtà che può farli propri e fruirne.

La morale della favola è palese: i buoni cittadini fanno le buone leggi: il diritto, il codice, l'ordinamento giuridico tutto hanno sempre la faccia del popolo di cui devono regolare la convivenza.

Il tiranno, il despota che confisca la libertà ed usurpa diritti inviolabili non esce fuori di colpo e di sorpresa come un terno al lotto o un'acquazzone di luglio, ma è sempre un occulto mandatario di un popolo che si è adagiato sulla libertà, dimentico che la libertà, come tutti i valori spirituali, si conquista giorno per giorno.

Forse «honeste vivere» il primo dei tre grandi principii che Ulpiano indica a regola della vita associata, vuol dire anche questo.

Carlo Braca